



PROVINCIA DI VICENZA

AREA RISORSE E SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Contrà SS. Apostoli, n. 18 - 36100 VICENZA - C. Fisc. P. IVA 00496080243 - Tel. 0444/908111
e-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – ANNO 2025

Struttura della relazione tecnico-finanziaria

La *relazione tecnico-finanziaria* riguarda l'ipotesi di contratto integrativo economico per l'anno 2025 del personale del comparto Funzioni Locali della Provincia di Vicenza.

La relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nel Fondo per la contrattazione integrativa è suddiviso nei seguenti quattro moduli:

1. *Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*
2. *Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa*
3. *Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa*
4. *Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio*

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce la premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa.

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, il quale, all'art. 79, comma 7, stabilisce che esso disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023, sicché dal 01/01/2023 devono ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 CCNL 2016-2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

In particolare, il suddetto art. 79 conferma la suddivisione delle risorse del Fondo in risorse stabili (comma 1) (caratterizzate da certezza, stabilità e continuità e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro) e variabili (comma 2) (caratterizzate da eventualità e variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo).

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, la parte stabile del Fondo è costituita dalle seguenti risorse:

Riferimento normativo	Descrizione	Importo
Art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative	€ 1.494.537,00

	all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004 (determinazione dirigenziale n. 556 del 29/06/2017)	
Art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	Risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	-€ 220.016,00
Art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 2016-2018	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (importo non soggetto al limite del salario accessorio 2016/2018)	€ 24.128,00
Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016-2018	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (al netto dei CPI) (importo non soggetto al limite del salario accessorio 2016/2018)	€ 16.190,00
Art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 2016-2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità (pari ad € 7.562,75: importo non inserito perché comporterebbe superamento del limite del salario accessorio)	€ 0,00
Art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 2016-2018	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale (oneri del trattamento economico del personale trasferito ai CPI dal 01/01/2018)	-€ 296.458,00
Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 2019-2021	Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018	€ 1.018.381,00
Art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 2019-2021	Importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (pari a n. 145 unità, risultanti da 201 unità alle quali sono state sottratti i dirigenti, il segretario e i dipendenti dei Centri per l'Impiego), con decorrenza dal 01/01/2021 (importo non soggetto al limite del salario accessorio 2016/2018)	€ 12.252,50
Art. 79, comma 1, lett. c), CCNL 2019-2021	Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (pari ad € 7.139,26 per 4 unità aggiuntive)	28.557,04
Art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 2019-2021	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (importo non soggetto al limite del salario accessorio 2016/2018)	€ 19.398,84
Art. 79, comma 1-	Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle	€ 7.311,86

bis, CCNL 2019-2021	differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, a decorrere dall'01/04/2023 (cfr., per le modalità di calcolo, l'Orientamento Applicativo ARAN CFL175 del 30/11/2022) (quota non soggetta al limite del salario accessorio 2016/2018)	€ 43.437,55
Totale		€ 1.129.338,79

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl**

In questa parte si commentano gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl. Tale tipologia di incremento ha caratteristica di *risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità* e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo in esame a seguito della stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale di riferimento, con le decorrenze ivi indicate.

A tal proposito, si richiamano, come già evidenziato nel prospetto di cui sopra:

- l'art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 2016-2018, che prevede l'importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (importo non soggetto al limite del salario accessorio 2016), pari ad € 24.128,00.
- l'art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016-2018, che prevede l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (al netto dei CPI) (importo non soggetto al limite del salario accessorio 2016), pari ad € 16.190,00.

Con riferimento a tali importi, si ricorda che essi non sono soggetti al limite del salario accessorio 2016, in quanto a tenore dell'art. 11, comma 1, D.L. 135/2018, *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018, gli incrementi del Fondo previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Infine, la Corte dei conti, sezione Autonomie, con Deliberazione n. 19 del 18/10/2018, ha precisato che *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

- l'art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 2019-2021, che prevede l'importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (pari a n. 145 unità, risultanti da 201 unità alle quali sono state sottratti i dirigenti, il segretario e i dipendenti dei Centri per l'Impiego) (importo non soggetto al limite del salario accessorio 2016), per un totale di € 12.252,50.
- l'art. 79, comma 1, lett. c), CCNL 2019-2021, che prevede le risorse stanziare in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

A tal proposito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con pareri prot. n. 179877 del 01/09/2020 e prot. n. 12454 del 15/01/2021 sull'applicazione dello stesso art. 33, comma 1-bis, ultimo periodo, D.L. 34/2019, fornisce istruzioni in merito alle modalità applicative da seguire per calcolare l'adeguamento del limite del salario accessorio 2016/2018, avuto riguardo alle disposizioni di legge appena innanzi menzionate.

Orbene, il salario accessorio del personale non dirigente soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, nell'anno 2018, risultava pari ad € 992.357,00 (determinazione dirigenziale n. 1330 del 13/11/2018).

Il numero del personale non dirigente a tempo indeterminato e determinato della Provincia di Vicenza in servizio al 31/12/2018 era pari a 139 unità (calcolo eseguito attenendosi alle indicazioni contenute nel precitato parere MEF-RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020, cioè:

- ✓ personale non dirigente a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2018 = 201;
- ✓ con sottrazione del segretario e di 4 dirigenti (-5) = 196;
- ✓ con sottrazione dei dipendenti dei Centri per l'Impiego (CPI), che nel 2018 sono stati trasferiti a Veneto Lavoro (-51) = 145;
- ✓ con riproporzionamento del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (-6) = 139.

Il valore medio pro-capite del salario accessorio del personale non dirigente soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2018, deve conseguentemente essere quantificato in un ammontare pari ad € 7.139,26.

La previsione del personale non dirigente in servizio al 31/12/2025, elaborata sulla scorta delle cessazioni dal servizio già concretizzatesi e previste nel corso dell'esercizio finanziario in corso, nonché sulla base delle assunzioni programmate con il PIAO 2025-2027 (Sottosezione 3.3, recante il "Piano triennale dei fabbisogni di personale"), risulta pari a 143 unità (dato quantificato tenendo conto del numero complessivo dei cedolini stipendiali previsti per il corrente anno 2025):

- personale non dirigente a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2024 = 155;
- con sottrazione del segretario e di 3 dirigenti (-4) = 151;
- con riproporzionamento del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (-6) = 145;
- con sottrazione cessazioni dal servizio già concretizzatesi e previste nel 2025 (-6): 139;
- con l'aggiunta delle assunzioni programmate per il 2025 (+4): 143.

Considerato pertanto che, al momento, risulta un incremento del personale non dirigente in servizio al 31/12/2025, rispetto alla situazione in essere al 31/12/2018, pari a 4 unità, e che conseguentemente il limite del salario accessorio 2016/2018, per lo stesso personale, deve essere incrementato di un ammontare pari ad € 28.557,04 (importo dato dal prodotto di 4 unità incrementali per il valore medio pro-capite del salario accessorio del personale non dirigente nell'anno 2018, quantificato in € 7.139,26), in applicazione delle ripetute disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, D.L. 75/2017. Fermo restando che il conteggio delle maggiori unità di personale non dirigente in servizio dovrà essere verificato e riscontrato puntualmente alla chiusura del corrente esercizio finanziario 2025 e, in ogni caso, prima di poter procedere all'erogazione dell'importo incrementale del salario accessorio associato a detto conteggio.

- l'art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 2019-2021, che prevede l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi (01/01/2024) e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (importo non soggetto al limite del salario accessorio 2016). Tale importo è pari ad € 19.398,74.

- l'art. 79, comma 1-bis, CCNL 2019-2021, che prevede che la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, a decorrere dall'01/04/2023 (cfr., per le modalità di calcolo, l'Orientamento Applicativo ARAN CFL175 del 30/11/2022) (quota non soggetta al limite del salario accessorio 2016). Per l'anno 2025 tali importi sono, rispettivamente, pari ad € 7,311,86 (differenze stipendiali tra B3 e B1) e ad € 43.437,55 (differenze stipendiali tra D3 e D1).

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato).

A tal proposito, si richiama, come già evidenziato nel prospetto di cui sopra, l'art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 2016-2018, che prevede l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.

L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno ed è pari ad € 933,53 per i cessati nell'anno 2017 (Fondo 2018), € 87,23 per i cessati nell'anno 2018 (Fondo 2019), € 1.790,49 per i cessati nell'anno 2019 (Fondo 2020), € 1.770,34 per i cessati nell'anno 2020 (Fondo 2021), € 1.593,67 per i cessati nell'anno 2021 (Fondo 2022), € 945,62 per i cessati nell'anno 2022 (Fondo 2023), € 0,00 per i cessati nell'anno 2023 (Fondo 2024) ed € 441,87 per i cessati nell'anno 2024 (Fondo 2025), per un totale di € 7.562,75.

In coerenza con le costituzioni del Fondo dal 2018 in poi, si ritiene di non inserire il predetto importo di € 7.562,75 perché comporterebbe superamento del limite, così come risultante nel 2018 a seguito del trasferimento di parte del personale presso i CPI.

Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art. 79, comma 2, gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

Riferimento normativo	Descrizione	Importo
Art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 2016-2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale	
	Compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente (art. 27 CCNL 14/09/2000)	€ 70.000,00
	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023) (cfr. parere MEF-RGS prot. n. 225928 del 12/09/2023)	€ 250.000,00
Art. 79, comma 3, CCNL 2019-2021	Incremento delle risorse di cui al comma 2, lett. c), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018	€ 8.322,58
Art. 80, comma 1, CCNL 2019-2021	Risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate nel 2024	€ 16.432,45
Totale		€ 344.755,03

Con riferimento all'incremento previsto dall'art. 79, comma 3, CCNL 2019-2021 a tenore del quale "gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018", si fa presente che tale possibilità è stata prevista con Decreto del Presidente della Provincia n. 65 del 03/05/2023 avente ad oggetto gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la conduzione delle trattative con la parte sindacale relative alla contrattazione per l'anno 2023 e per l'intero triennio 2023-2025.

Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, CCNL 2019-2021.

Posto che il monte salari 2018 è pari ad € 4.485.248,62, la misura dello 0,22% è pari ad € 9.867,55, la quale, come detto, va ripartita in misura proporzionale tra le risorse del presente Fondo e quelle dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, CCNL 2019-2021, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, pari ad € 1.185.201,00 per i dipendenti e ad € 220.016,00 per le posizioni organizzative. Pertanto, la somma di € 9.867,55 è ripartita per € 8.322,58 al presente Fondo e per € 1.544,97 allo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, CCNL 2019-2021.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo (es. articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010).

A tal proposito, si richiama, come già evidenziato nel prospetto di cui sopra, l'art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 2016-2018, che prevede la decurtazione degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, pari ad € 296.458,00, a titolo di oneri del trattamento economico del personale trasferito ai CPI dal 01/01/2018 (art. 1, comma 793, L. 205/2017).

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione I, eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III: € 1.129.338,79
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione II, eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III: € 344.755,03
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti: € 1.474.093,82
- d) ai sensi dell'art. 17, comma 6, CCNL 2019-2021, si provvede inoltre a quantificare formalmente l'ammontare dello stanziamento di bilancio di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 2019-2021 destinato, per il corrente anno 2025, alla retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarico di EQ, per un totale di € 235.971,50, somma che risulta così quantificata:
 - per la parte stabile:
 - € 220.016,00 in relazione all'art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018;
 - per la parte variabile:
 - € 1.544,97 in relazione all'art. 79, comma 3, CCNL 2019-2021;
 - € 14.410,53 in relazione all'art. 80, comma 1, CCNL 2019-2021.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Il presente contratto integrativo non interviene sulle seguenti poste le quali hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione (poste non negoziabili) oppure sono già state precedentemente negoziate (poste negoziate in precedenza) (art. 80, comma 1, CCNL 2019-2021):

Descrizione	Importo
Differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78, comma 3, lett. b), CCNL 2019-2021	€ 303.683,06
Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	€ 39.890,50
Quote dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004	€ 73.118,28
Indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995	€ 0,00
Assegni personali relativi al maggior trattamento economico in godimento in caso di progressione tra le aree, di cui all'art. 15, comma 3, CCNL 2019-2021	€ 3.277,04
Totale	€ 419.968,88

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall'attività negoziale trattati (art. 80, comma 2, CCNL 2019-2021):

Descrizione destinazioni specificamente regolate con risorse stabili	Importo
Premi correlati alla performance organizzativa	€ 194.387,92
Premi correlati alla performance individuale	€ 194.387,92
Indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis	€ 1.098,00
Indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000	€ 79.090,68
Indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 del CCNL 2019-2021 (cfr. anche l'art. 13, comma 2, CCID 2023-2025, che, per il triennio di riferimento, fissa in € 100.000,00 l'importo annuale destinato a questo istituto)	€ 100.000,00

Indennità di funzione di cui all'art. 97	€ 6.500,04
Indennità di servizio esterno di cui all'art. 100	€ 11.364,00
Differenziali stipendiali con decorrenza dal 01/01/2023 e dal 01/01/2024	€ 76.291,35
Differenziali stipendiali con decorrenza dal 01/01/2025	€ 46.250,00
Totale	€ 709.369,91

Descrizione destinazioni specificamente regolate con risorse variabili	Importo
Premi correlati alla performance organizzativa e individuale	€ 24.755,03
Compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente	€ 70.000,00
Incentivi alle funzioni tecniche	€ 250.000,00
Totale	€ 344.755,03

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi elaborata sulla base delle precedenti:

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della Sezione I	€ 419.968,88
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione II	€ 1.054.124,94
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella Sezione III	€ 0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo)	€ 1.474.093,82

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto non risulta compilata la sezione riferita alle *Risorse temporaneamente all'esterno del Fondo* (cfr. Modulo I – Sezione V).

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

In questa sezione viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili ammontano ad € 1.129.338,79 (Modulo I, Sezione IV, punto a)). Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa ammontano ad € 1.129.338,79 (Modulo II, Sezione I + Sezione II, prima tabella), le quali, pertanto, sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici, per tali intendendosi sia gli incentivi alle funzioni tecniche sia i premi correlati alla performance, sono erogati nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, del CCNL e del CCID, con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Nel contratto integrativo economico per l'anno 2024, è stata prevista per l'anno 2025, con decorrenza dal 01/01/2025, l'attribuzione di 46 differenziali stipendiali (n. 10 per l'Area degli Operatori Esperti, n. 21 per l'Area degli Istruttori e n. 15 per l'Area dei Funzionari ed EQ), per un valore economico complessivo pari ad € 46.250,00. L'attribuzione dev'essere effettuata nel rispetto del principio di selettività di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 150/2009, ripreso anche dagli artt. 40-*bis*, comma 3, e 52, comma 1-*bis*, D.Lgs. 165/2001.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (con nota prot. n. 44366 del 04/07/2019) ha confermato che l'espressione "una quota limitata", utilizzata dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 150/2009 in tema di progressioni economiche, è da intendersi riferita a una frazione non maggioritaria, cioè non superiore al 50 per cento, della platea dei potenziali beneficiari.

Ciò premesso, si dichiara che l'attribuzione dei suddetti differenziali stipendiali è avvenuto sulla base dei criteri previsti dal CCID 2023-2025 e nel rispetto del limite massimo del 50% nel rapporto tra numero di aventi titolo a partecipare alla selezione e numero di differenziali stipendiali da attribuire.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nel modulo precedente, consente all'Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nel modulo precedente (**Modulo I - Costituzione del Fondo**), ivi incluse le poste eventualmente contabilizzate come temporaneamente all'esterno del Fondo. Lo schema è completato dalle voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro.

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025	Differenza
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.100.781,75	€ 1.129.338,79	€ 28.557,04
Totale risorse variabili	€ 202.915,78	€ 344.755,03	€ 141.839,25
Totale	€ 1.303.697,53	€ 1.474.093,82	€ 170.396,29

L'incremento delle risorse fisse è conseguenza dell'adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, previsto dall'art. 33, comma 1-bis, ultimo periodo, D.L. 34/2019, così come spiegato nel Modulo I, Sezione I, sottosezione "Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl".

Per quanto riguarda le risorse variabili, invece, in primo luogo si dà atto che, nel Fondo relativo all'anno 2024, erano state inserite risorse destinate all'attuazione dei piani di welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2, CCNL 2019-2021, per € 14.880,00 in relazione ai dipendenti ed € 1.800,00 in relazione al personale titolare di incarico di EQ. Tali risorse non sono state integralmente utilizzate per tale finalità, sicché le rimanenze sono confluite nelle economie di bilancio, non essendo perciò più riutilizzabili nel presente Fondo.

Ciò premesso, l'incremento delle risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 2016-2018 (Compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente e incentivi alle funzioni tecniche), è conseguenza della destinazione di entrate straordinarie legate a progettualità finanziate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento al progetto monomandatario di cui la Provincia è stata ente sperimentatore e attività per espropri effettuati per conto della Regione del Veneto. Tali progettualità prevedono espressamente che una parte delle risorse riconosciute all'ente vengano destinate ad incrementare il fondo della produttività per assegnazione ai dipendenti che hanno collaborato al raggiungimento del risultato.

La ragione dell'inserimento di risorse variabili di cui all'art. 80, comma 1, CCNL 2019-2021 (Risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate nel 2024) è contenuto nell'apposita Modulo IV, Sezione II.

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione. Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatica della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo.

La relazione tecnico-finanziaria dà conto nel presente Modulo del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatica della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione.

In particolare, le somme relative al Fondo sono imputate nei vari interventi della spesa del personale, riferiti ai vari centri di costo previsti nel bilancio di previsione, e quindi la verifica tra il sistema contabile e i dati del fondo sono costantemente monitorati.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

È stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente.

Come già evidenziato nel prospetto di cui al **Modulo I - Costituzione del Fondo**, vengono inoltre proposte alla certificazione le seguenti "economie contrattuali del Fondo" da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell'anno 2025, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa:

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, CCNL 2019-2021, sono rese disponibili le risorse residue di parte stabile di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate nel 2024, pari ad € 16.432,45 per i dipendenti ed € 14.410,53 per il personale titolare di incarico di EQ, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

In particolare, il complesso delle suddette risorse residue risulta dall'applicazione dell'art. 15 CCID 2023-2025, relativo alla correlazione tra compensi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 2016-2018 e premi collegati alla performance organizzativa e individuale. Infatti, vi sono stati alcuni dipendenti ai quali, essendogli state corrisposte somme a titolo di compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente o di incentivi alle funzioni tecniche, hanno superato la soglia di € 5.000,00, con conseguente corresponsione dei premi correlati alle performance nella misura del 20% e connessa formazione dei suddetti residui nella produttività generale.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Questa sezione consente la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ipotesi contrattuale trovano integrale copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno 2025, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 13/01/2025.

In dettaglio si specifica che:

- ✓ come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (§ 5.2, all. 4/2, D.Lgs. 118/2011), le risorse destinate ai premi correlati alla performance per l'anno 2025, che saranno liquidate, a valle delle procedure di valutazione, nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono interamente stanziati nell'esercizio 2025, con imputazione contabile mediante fondo pluriennale vincolato all'esercizio 2026, in considerazione del fatto che è in tale esercizio che tali obbligazioni diventano esigibili;
- ✓ le risorse destinate al finanziamento degli istituti il cui pagamento avviene mensilmente e dei differenziali aventi decorrenza dal 01/01/2025, sono interamente stanziati nell'esercizio 2025, con imputazione contabile mediante fondo pluriennale vincolato all'esercizio 2026, in considerazione del fatto che è in tale esercizio che tali obbligazioni diventano esigibili.

Il Dirigente dell'Area Risorse e Servizi Finanziari

dott.ssa Caterina Bazzan